

	CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI	
	MEDICI AFFERENTI ALLA C.N.D. “T”, (MATERIALE MONOUSO	
	STERILE IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT) COSTITUITA DA	
	SET/KIT E SFUSO), OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE	
	FACENTI PARTE DELL’AREA DI AGGREGAZIONE LAZIO “1”	
	(A.S.L./VT - CAPOFILA, A.S.L. RIETI; A.S.L. ROMA 4, A.S.L. ROMA	
	5 E A.O.U. SANT’ANDREA), PER UNA DURATA DI 36 (TRENTASEI)	
	MESI.	
	L’anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione	
	Digitale”:	
	l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Direttore Generale – Dott. Egisto Bianconi, con	
	Deliberazione DG n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti	
	e Convenzioni;	
	e la Società con Sede Legale Via....., - (
	___) C.F. e P.Iva (di seguito denominata/o per brevità:	
	“Ditta Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Appaltatore” “Fornitore”	
	“Società”) iscritta alla Camera di Commercio di , nella persona	
	del <u>Sig./Dr.</u> nat.... a(....) il,	
		- Pag. 1 di 28 -

	C.F., domiciliat... per la carica presso la Sede Legale, in	
	qualità di, come risultante da, agli atti.	
	(ALLEGATO N. 1 – Copia Documento d’Identità) , convengono a	
	quanto di seguito riportato:	
	PREMESSO	
-	Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti,	
	l’Azienda S.L. di Viterbo, ha indetto Procedura aperta telematica in ambito	
	comunitario, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	per l’affidamento della Fornitura di Dispositivi Medici afferenti alla C.N.D.	
	“T”, (materiale monouso sterile in tessuto non tessuto (TNT) costituita da	
	set/kit e sfuso), occorrenti alle Aziende facenti parte dell’Area di	
	Aggregazione Lazio “1”, aderenti alla procedura di gara e cioè, nello	
	specifico: A.S.L. Viterbo (Azienda Capofila), A.S.L. Rieti, A.S.L. Roma 4,	
	A.S.L. Roma 5 e A.O.U. Sant’Andrea, per un importo complessivo triennale	
	a base d’asta pari ad € 3.884.152,00 – Iva esclusa, con condizione risolutiva	
	in caso di aggiudicazione ovvero sovrapposizione di lotti di gara regionale,	
	Convenzione/AQ Consip, senza che le Società abbiano nulla a pretendere,	
	fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla fornitura di	
	DM, ovvero qualora intervengano modifiche sostanziali di natura clinico	
	assistenziale (prescrizioni), disposizioni legislative, regolamentari ed	
	autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
-	Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti	
	e da queste integralmente recepite, è stata aggiudicata la procedura di gara	
	relativa all’affidamento per la fornitura di Dispositivi medici afferenti alla	
	CND “T”, (materiale monouso sterile in tessuto non tessuto (TNT) costituita	

	da set/kit e sfuso), occorrente delle Aziende facenti parte dell'Area di	
	Aggregazione Lazio "1", per un importo complessivo triennale pari a €	
 – iva esclusa, di cui per l'Azienda S.L. di Viterbo, importo	
	complessivo triennale, pari a € – iva esclusa;	
	- (A.S.L. Rieti; A.S.L. Roma 4, A.S.L. Roma 5 e A.O.U. Sant'Andrea) Che con	
	la Deliberazione n. /, a conoscenza delle parti e da	
	queste integralmente recepite, ha recepito la Deliberazione n. / -	
	(Aggiudicazione ASL/VT) per un importo triennale pari a € –	
	iva esclusa; (Aggiudicazione = A.S.L. Rieti; A.S.L. Roma 4, A.S.L. Roma 5 e	
	A.O.U. Sant'Andrea)	
	- Che con la Deliberazione n. /, sopra richiamata e a	
	conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i	
	aggiudicato/i alla Società relativo/i alla fornitura di	
	Dispositivi medici afferenti alla CND "T" (materiale monouso sterile in	
	tessuto non tessuto (TNT) costituita da set/kit e sfuso), per un importo di	
	spesa complessivo triennale pari a € – iva esclusa,	
	(ALLEGATO N. 2 – Copia offerta economica n. del.....).	
	- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara, conservata agli atti	
	dell'Azienda S.L. di Viterbo (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico,	
	Capitolato d'Oneri, Offerta Tecnico, Listini prezzi e DUVRI), risulta loro noti	
	e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti	
	nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;	
	- Che il Fornitore, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il	
	contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo	
	polizza fideiussoria n. del contratta con	

, beneficiario singola Azienda, con validità	
	sino alla scadenza contrattuale (<u>ALLEGATO N. 3 – Copia Polizza</u>	
	n.del).	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA</u>	
	<u>(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)</u>	
	Il/I lotto/i n./nn., relativo/i alla fornitura di Dispositivi	
	medici afferenti alla CND “T”, (materiale monouso sterile in tessuto non	
	tessuto (TNT) costituita da set/kit e sfuso) per le attività chirurgiche dei	
	blocchi operatori e affini, per un importo di spesa complessivo triennale, pari	
	a € – IVA esclusa. (<u>ALLEGATO N. 2)</u>).	
	Il Fornitore dovrà per l’intera durata contrattuale rispettare tassativamente	
	quanto disposto dalla Documentazione di gara	
	<u>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE</u>	
	<u>(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)</u>	
	Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto	
	(Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.): Qualora in corso di esecuzione si	
	renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ciascuna Azienda può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente	
	previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del	

	Codice: Ciascuna Azienda si riserva di modificare il contratto in corso di	
	esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi	
	connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto	
	sull'acquisto dei beni oggetto di gara.	
	La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore	
	contrattuale stipulato da ciascuna Azienda.	
	<u>Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)</u>	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
	diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella	
	misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per	
	cento applicata alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si	
	utilizzano, in maniera alternativa, i seguenti indici, e le loro eventuali relative	
	disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di	
	calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, in base alla specificità delle	
	prestazioni fornite:	
	a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per	
	l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;	
	b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore	
	economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato	
	interno";	
	c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori	
	degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;	

	d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.	
	Per il presente appalto, associato al codice CPV, come indicato nel Disciplinare di gara ed elencato nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del Codice, si individuerà l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello steso allegato II.2-bis del Codice come di seguito indicato:	
	<i>CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari – [46.46.3] Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici.</i>	
	L'Aggiudicatario potrà, nel caso, inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 60 comma 2 lettera b) del Codice. All'istanza dovrà essere allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del contratto.	
	La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni previste dal Codice, provvederà ad aggiornare in aumento le quotazioni originarie nei limiti suddetti.	
	Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.	
	Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.	

ULTERIORI SPECIFICHE

La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente per l'intera durata contrattuale quanto richiesto all'ART. 5 *TRACCIABILITÀ SET CUSTOMIZZATI*, ALL'ART. 6 - “*CARATTERISTICHE TECNICHE (minime) DEI PRODOTTI*” e all'ART 7 – “*CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI STERILI*” del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.

L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 2 - DURATA

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei) naturali e consecutivi, **decorrenti dal .../.../..... al/.../.....**, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione ovvero sovrapposizione di lotti di gara regionale, Convenzione/AQ Consip, senza che le Società abbiano nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla fornitura di DM, ovvero qualora intervengano modifiche sostanziali di natura clinico assistenziale (prescrizioni), disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

EVENTUALE Il presente contratto, come da nota Prot. n. del, ha avuto “Esecuzione Anticipata”, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato al presente atto.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):

	Ciascuna Azienda facente parte dell'Area di Aggregazione Lazio 1, si riserva	
	di prorogare il contratto, per una durata pari a mesi 12 (dodici) ai prezzi, patti	
	e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove più favorevoli per questa	
	stazione appaltante anche a seguito di una miglioria sul prezzo proposto.	
	L'Azienda esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta	
	elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto	
	originario.	
	In casi eccezionali , il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato	
	per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di	
	individuazione del Nuovo Contraente se si verificano le condizioni indicate	
	all'articolo 120, comma 11, del Codice.	
	In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	<u>ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E</u>	
	<u>PAGAMENTI</u>	
	Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema	
	amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno	
	debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta	
	aggiudicataria per la relativa fatturazione.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	<input type="checkbox"/> CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA'	
	SANITARIA LOCALE VITERBO.	
	Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:	
		- Pag. 8 di 28 -

	<ul style="list-style-type: none"> • il CIG della procedura; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il numero dell'ordinativo. 	
	La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il	
	respingimento della fattura.	
	Le fatture dovranno inoltre riportare anche:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Deliberazione); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo. 	
	Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime	
	cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere	
	svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa	
	acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
	Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con	
	l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
	attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica	
	della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.	
	Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. <i>«In caso di</i>	
	<i>inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità</i>	
	<i>contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del</i>	
	<i>subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato</i>	
	<i>nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di</i>	
	<i>pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo</i>	
	<i>versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,</i>	
	<i>la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è</i>	
	<i>operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere</i>	
		- Pag. 9 di 28 -

	<i>svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte</i>	
	<i>della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di</i>	
	<i>conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In</i>	
	<i>caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al</i>	
	<i>primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto</i>	
	<i>inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15</i>	
	<i>quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la</i>	
	<i>fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione</i>	
	<i>appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le</i>	
	<i>retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute</i>	
	<i>all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore</i>	
	<i>inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».</i>	
	I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come	
	previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e	
	U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le	
	condizioni di fornitura siano stati rispettati.	
	È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di	
	interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di	
	Gara e dai relativi allegati. L'Impresa, per tale motivo, non acquisisce il diritto	
	a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal DEC individuato con Deliberazione n./....., nella	
	persona del Dott.	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti:	

IBAN

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E

AFFIANCAMENTO DI PRODOTTO

Nel corso dell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante si riserva di poter valutare eventuali proposte avanzate dai Fornitori di **Aggiornamento tecnologico** e/o **Affiancamento dei prodotti** offerti in sede di gara.

In ogni caso, tali proposte devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.

Per aggiornamento tecnologico si intende:

- modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche di quello originario (es. nuova release/versione);
- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, che sostituisce il precedente articolo.

Per affiancamento di prodotto si intende l'espansione della gamma dei prodotti offerti in gara da un Fornitore, attraverso l'inclusione di nuovi articoli nella fornitura che rispondano in maniera equivalente o migliorativa alle caratteristiche minime del Lotto.

In entrambi i casi di aggiornamento tecnologico e affiancamento del prodotto oggetto della presente procedura, il Fornitore dovrà presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- ✓ deve indicare i motivi specifici e presentare una documentazione che consenta alla Stazione appaltante di verificare che tutte le funzionalità e i requisiti siano identici e/o equivalenti al modello inizialmente offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori e che consenta quindi una

		valutazione del prodotto offerto;	
✓	il prodotto offerto in aggiornamento e/o affiancamento rispetti i requisiti tecnici descritti per il Lotto di gara e caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;		
✓	il prodotto offerto in aggiornamento e/o affiancamento non intacchi profili di concorrenza nello specifico Lotto o tra Lotti della medesima procedura di gara;		
✓	i dispositivi offerti in aggiornamento e/o affiancamento devono essere proposti alle stesse condizioni economiche del dispositivo offerto in gara e/o eventualmente migliorative;		
✓	il Fornitore sia disponibile a inviare campionatura, qualora fosse ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante per la valutazione.		
	La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in aggiornamento/affiancamento previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta, della verifica della documentazione fornita e, qualora lo ritenga necessario, valutazione della relativa campionatura.		
	L'approvazione sarà subordinata alla valutazione tecnica del servizio aziendale utilizzatore. <u>Nel caso in cui l'aggiornamento tecnologico/affiancamento venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo ove necessario.</u>		
	<u>ART. 5 - ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA</u>		
	La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza di almeno un responsabile commerciale del Progetto che garantisca l'avvio e il regolare svolgimento della fornitura e funga da interlocutore tra l'Amministrazione della Ditta		
			- Pag. 12 di 28 -

	aggiudicataria e la Stazione Appaltante.	
	La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire la presenza nei Presidi	
	Ospedalieri interessati di uno specialista di Prodotto di comprovata esperienza.	
	Detto personale dovrà essere obbligatoriamente dipendente della Ditta	
	aggiudicataria. Lo specialista di prodotto deve essere almeno in possesso di	
	qualifica di Infermiere di comprovata esperienza di sala operatoria e di	
	adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica e la formazione del personale	
	dell'Azienda al corretto ed economico utilizzo dei materiali.	
	Tale presenza dovrà essere garantita in ogni Equipe Operatoria/Sala	
	Operatoria per almeno una settimana dall'avvio del servizio, in accordo con i	
	referenti di sala. Nella relazione tecnica le Ditte partecipanti dovranno	
	elencare le risorse umane messe a disposizione, specificando la qualifica e il	
	ruolo rivestito all'interno della Ditta ed il ruolo previsto nell'appalto in parola	
	(a tal proposito è opportuni presentare i relativi CV all'interno della busta	
	tecnica che non saranno oggetto di valutazione qualitativa).	
	Il personale dipendente della Ditta Aggiudicataria è tenuto ad un	
	comportamento di massima correttezza, sia nei confronti degli assistiti che	
	degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con la diligenza	
	professionale del caso. Dovrà svolgere la propria attività attenendosi alle linee	
	guida ed ai protocolli assistenziali della ASL di Viterbo, nonché alle Linee	
	Guida Nazionali ed Internazionali relative all'attività di emergenza/urgenza.	
	Dovrà avere una divisa sempre in perfetto stato e in evidenza il cartellino di	
	identificazione personale, riportante le generalità con la foto e il nome della	
	Ditta di appartenenza. Dovrà adeguarsi alle norme interne di carattere generale	
	e speciale, ufficialmente stabilite dall'Azienda a carico del personale e, in	

	particolare, alle disposizioni di sicurezza fissate e alla riservatezza circa le	
	informazioni di cui può venire a conoscenza durante l'espletamento delle	
	attività sopracitate. È fatto obbligo per l'affidatario e spetta esclusivamente ad	
	esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Asl di Viterbo, curare	
	l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e	
	contrattuali disposte a favore del personale e dei mezzi impiegati per il	
	servizio. La società affidataria è responsabile per i danni che possono subire	
	persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei	
	Presidi/locali di questa Azienda, per fatti o attività connesse all'esecuzione	
	delle prestazioni indicate.	
	<u>ART. 6 – DIFETTI E IMPERFEZIONI</u>	
	Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte	
	dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed	
	imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano	
	accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero	
	manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta	
	aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di	
	sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura	
	sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.	
	<u>ART. 7 – GARANZIA E SCADENZA</u>	
	Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a	
	quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei	
	allo specifico utilizzo.	
	I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai	
	2/3 della durata prevista.	

ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà al Fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

La sostituzione di prodotti risultanti difformi/difettosi, dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di contestazione.

In situazioni di particolari necessità, da dichiararsi a cura dell'Azienda Sanitaria Locale, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine ovvero, in caso di urgenza, la consegna dovrà avvenire entro minor tempo circa 8/12 ore dal ricevimento dell'ordine.

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge.

Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le

	idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.	
	Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti	
	come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e	
	insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.	
	Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla	
	loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e comunque non oltre le 48	
	ore e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami	
	di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente	
	circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta	
	quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna	
	responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori	
	degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. Il fornitore	
	aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle	
	forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da disposizioni regionali.	
	<u>ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA</u>	
	L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi	
	e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o	
	coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà	
	lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.	
	<u>ART. 10 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO</u>	
	<u>DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati	
	con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed	
	agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
	dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche	

indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e agli atti.

ART. 11 – PENALI

L’Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati. In caso di difformità nell’esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta tecnica e dal Disciplinare, l’Azienda Sanitaria applicherà una penale. Di seguito vengono enucleate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
	0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per
Ritardo nelle consegne	ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un
	massimo del 10% dell’importo del contratto
Ritardo nelle sostituzioni dei prodotti contestati a seguito della rilevazione di difformità qualitative e/o quantitative.	0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% dell’importo del contratto
Varie ed eventuali (penali secche)	Nella somma compresa tra € 500,00 ed € 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali, evidenziati dalla S.A.

	Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel	
	caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.	
	L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta	
	dell'Amministrazione verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà	
	replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.	
	Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio	
	dell'Azienda che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero	
	non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno	
	applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento. L'Amministrazione notificherà all'Aggiudicatario,	
	mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.	
	Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma	
	bensì cumulabili. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle	
	penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre	
	l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di	
	emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà	
	avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento	
	giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a	
	qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.	
	A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare l'Amministrazione, ex art.	
	1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli	
	importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.	
	L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora	
		- Pag. 18 di 28 -

	l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento)	
	del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione	
	avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in	
	danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento	
	dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori	
	spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.	
	<u>ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti	
	possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano	
	una o più delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura	
	di appalto ai sensi dell'articolo 120;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1,	
	lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo	
	120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,	
	superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)	
	e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione	
	dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe	
	dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di	
	una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto	
	dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi	
		- Pag. 19 di 28 -

	dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
	2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento	
		- Pag. 20 di 28 -

	permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto	
	comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto	
	soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture	
	regolarmente eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d),	
	2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi	
	derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei	
	lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico	
	dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta	
	per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della	
	facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al	
	ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e	
	relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di	
	mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio	
	addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione	
	di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza	
	comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o	
	lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante	
	può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare	
	fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo	
		- Pag. 21 di 28 -

	106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto	
	dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	9. mancato rinnovo garanzia definitiva e/o RCT.	
	Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a	
	risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023	
	e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste	
	dall'art. 122, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo le	
	modalità descritte nell'allegato II punto 14 art. 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..	
	L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,	
	ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,	
	da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative	
	incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale	
	Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore	
	autorizzato. Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di	
	inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ASL/VT.	
	Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle	
	prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del Contratto.	
	<u>ART. 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u>	
	<u>FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u>	
	<u>INADEMPIMENTO</u>	
	In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di	
	risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.	
		- Pag. 22 di 28 -

	n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
	Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni.	
	L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	Aggiudicatario in sede in offerta.	
	<u>ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE</u>	
	<u>CREDITI - SUBAPPALTO</u>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto	
	divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo	
	quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di	
	modifiche soggettive.	
	I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel	
	rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare	
	l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando	
	le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito	
	nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-	
	appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
	EVENTUALE ATTIVITA'/% IN SUBAPPALTO	
	<u>ART. 15 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.</u>	
	<u>n. 165/2001</u>	
	La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto	

	rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001,	
	integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i	
	<i>dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato</i>	
	<i>poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,</i>	
	<i>non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di</i>	
	<i>pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti</i>	
	<i>privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
	<i>svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti</i>	
	<i>in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto</i>	
	<i>divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con</i>	
	<i>le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con</i>	
	<i>l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad</i>	
	<i>essi riferiti”.</i>	
	<u>ART. 16 – RECESSO</u>	
	Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli	
	88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure	
	di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la	
	stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché	
	tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle	
	prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei	
	materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di	
	servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle	
	forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11	
	dell'allegato II.14 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato	
	dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore	
		- Pag. 24 di 28 -

	da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i	
	quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed	
	effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle	
	forniture.	
	L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<u>ART. 17 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –</u>	
	<u>CESSIONE - SCISSIONE</u>	
	L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se	
	concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di	
	trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni	
	dall'evento stesso.	
	L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal	
	contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione	
	inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado	
	di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti	
	dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	<u>ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni,	
	necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.	
	L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione	
	all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N. 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui la scadenza della Cauzione Definitiva sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N. 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla

	scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere	
	all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
	risoluzione anticipata del contratto.	
	<u>ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.</u>	
	Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta	
	di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
	dell'Aggiudicatario.	
	Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul	
	valore aggiunto.	
	<u>ART. 22 - FORO COMPETENTE</u>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente	
	il Foro di Viterbo.	
	<u>ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u>	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa	
	presente che i dati personali forniti dal Fornitore, saranno raccolti presso	
	l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti alla	
	gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il	
	“Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.	
	Il D.P.O. dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.	
	<u>ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO</u>	
	Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si	
	applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale	
	per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e la Documentazione	
	di Gara conservata agli atti dell'Azienda S.L. di Viterbo (Disciplinare di gara,	
	Capitolato Tecnico, Capitolato d'Oneri, Offerta Tecnico, Listini prezzi e	

DUVRI).

Letto, approvato e sottoscritto

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

**Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24**

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali
delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -
"Codice Amministrazione Digitale".**